## D.LGS. 116/2020, IN VIGORE DAL 26/09/2020: NOVITÀ INTRODOTTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

#### RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI

È necessario dimostrare l'effettivo smaltimento dei rifiuti, nello specifico il Decreto stabilisce che "nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino: i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati, la tipologia di operazione di smaltimento effettuata."

#### CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE

L'assimilazione riguarda 29 categorie di attività produttive (riportate in allegato), dalle quali sono escluse le attività industriali con capannoni e le attività agricole mentre sono comprese le attività artigianali di ogni tipo, il commercio e i servizi

Questo significa che nel caso di **Rifiuti Speciali non Pericolosi**, ovvero in tutto e per tutto simili a quelli prodotti in casa, le aziende comprese nelle precedenti categorie possono decidere se affidarsi a un **gestore privato** o a un **gestore pubblico** per lo smaltimento.

Chi sceglie un **operatore privato**, verrà **detassato** in proporzione alla quantità di rifiuti avviata al recupero e debitamente documentata.

**Attenzione:** Il Comune non opera la **riduzione della TARI** in automatico, ma questa deve essere richiesta dal contribuente con un'apposita **domanda** da presentare secondo le tempistiche indicate dal comune ed allegando copie dei formulari FIR o altra documentazione richiesta.

### REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Il Registro di Carico e Scarico diventa "Registro Cronologico di Carico e Scarico. "Cronologico" perché le annotazioni devono essere effettuate:

- entro **10 giorni lavorativi** per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto (come prima);
- entro **10 giorni lavorativi** per raccoglitori e trasportatori, a partire dalla consegna a destinazione

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis dell'albo), nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

Inoltre, i soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le **20 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi** e le **4 tonnellate annue di rifiuti pericolosi**, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell'Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con CADENZA MENSILE.

Si riducono, inoltre, i tempi di conservazione obbligatoria del Registro: da 5 a 3 anni.

## FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR)

La trasmissione della **quarta copia**, sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, può essere sostituita dall'invio mediante **posta elettronica certificata** sempre **entro 3 mesi** e sempre che il

trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Il **trasportatore** non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali **difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza**, escluse le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Le tempistiche per soste tecniche e trasbordi passano da 48 a 72 ore.

I tempi per la conservazione del FIR si accorciano, come per il Registro cronologico di carico e scarico: da 5 a 3 anni.

## DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE, DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI EDILI

Nel caso di **quantitativi limitati** che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Tali semplificazioni valgono per le seguenti attività:

- aziende agricole: possono movimentare i rifiuti prodotti in fondi distanti fino a 15 km dall'azienda (senza che questa movimentazione rappresenti formalmente un trasporto, con i relativi obblighi di documentazione);
- attività di assistenza sanitaria domiciliare: possono movimentare i rifiuti prodotti nel
  corso degli interventi a domicilio fino alla propria sede o unità locale (senza obbligo di
  documentazione di trasporto);
- attività di manutenzione o piccoli interventi edili: anche in questo caso il luogo del deposito temporaneo può coincidere con la sede di chi svolge l'intervento (il trasporto dal luogo di produzione richiede però un documento di accompagnamento).

### **SFALCI E POTATURE**

"Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni" non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, **dovranno essere gestiti come rifiuti**.

Per chiarimenti o delucidazioni, è possibile contattarci.

## D. Lgs. 116/2020 Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imhallaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

# Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.

- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.